
Co.Re.Com.

*comitato regionale
per le comunicazioni
della Lombardia*



COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI

ATTI 1.21.1. – 2017/974/GU14

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 48

del 9 ottobre 2017

Sono presenti i componenti del Comitato:

ZANELLA	Federica	Presidente
BOSCAGLI	Giulio	Vice Presidente – <i>Assente giustificato</i>
SAVOINI	Gianluca	Vice Presidente
BORELLA	Diego	
ROLANDO	Stefano	– <i>Assente giustificato</i>

Oggetto: Definizione della controversia XXX / Wind telecomunicazioni spa oggi WIND Tre S.p.A

La struttura proponente:

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l'art. 10;

VISTA la deliberazione di Comitato del 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTO il Regolamento interno del Co.Re.Com., approvato con propria deliberazione 7 novembre 2013, n. 63;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera A.G.Com. n. 179/03/CSP, recante *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la delibera A.G.Com. n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" (di seguito "Regolamento") come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera A.G.Com. n. 73/11/CONS, recante "*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*", ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito "Regolamento indennizzi");

VISTA l'istanza presentata in data 8/04/2015 con cui l'utente XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore WIND Tre S.p.A., ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante ha chiesto la definizione della controversia in essere con l'operatore Wind telecomunicazioni spa oggi WIND Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.a.r.l. (di seguito, WIND), ai sensi degli art. 14 e ss. *Regolamento*, in relazione alla sospensione e cessazione della linea ricaricabile n. XXX e la decurtazione del credito maturato.

1. La posizione dell'istante

In data 28/07/2016 l'operatore WIND poneva in essere, in violazione e/o falsa applicazione dei necessari presupposti e, comunque, senza alcun preavviso, la sospensione della linea ricaricabile n. XXX nonché la decurtazione fraudolenta di Euro 1801,73 dal credito disponibile.

In data 31/08/2016, abusando del diritto e contravvenendo alle pattuizioni contrattuali, poneva in essere la disattivazione della linea ricaricabile n. XXX.

Nessun riscontro è stato fornito ai reclami presentati mediante lettera Raccomandata A.R. in data 03/09/2016 e in data 24/10/2016.

Ciò premesso, parte istante precisa di avere sempre utilizzato il servizio fornito da WIND attenendosi al più scrupoloso rispetto delle disposizioni legislative, delle delibere AGCOMe delle pattuizioni contrattuali.

L'istante ha formulato le seguenti richieste:

- 1) la corresponsione dell'indennizzo previsto per ogni giorno di sospensione/cessazione della linea ricaricabile n. XXX;
- 2) la corresponsione dell'indennizzo previsto per la perdita della titolarità della linea ricaricabile n. XXX;
- 3) la corresponsione dell'indennizzo previsto per la mancata risposta dell'operatore ai reclami;
- 4) Il rimborso del credito acquistato prima dell'illegittima sospensione della linea;
- 5) la restituzione della componente di credito non acquistato prima dell'illegittima sospensione della linea;
- 6) la corresponsione del rimborso delle spese forfettarie di procedura nella misura di Euro 200.

Tutti gli indennizzi e/o rimborsi sopra elencati dovranno essere maggiorati della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a far tempo dalle rispettive decorrenze.

2. La posizione dell'operatore

Nella memoria ritualmente depositata, l'operatore WIND ha evidenziato quanto segue:

parte istante lamenta la sospensione del servizio a partire dal 28/07/16 sulla SIM prepagata a lei intestata avente n. XXX.

Sulla numerazione XXX risultava attivo il piano BeWind che prevedeva, tra l'altro, un bonus di autoricarica in funzione del traffico ricevuto.

Le condizioni generali di contratto esplicitano chiaramente le caratteristiche del servizio di telefonia mobile. In particolare, aderendo al servizio di telefonia mobile il cliente può effettuare e ricevere chiamate telefoniche, inviare e ricevere messaggi, ed usufruire del servizio di connettività internet secondo le modalità e con i limiti relativi al servizio specifico (art.3.2 delle condizioni generali di contratto).

In particolare l'art. 4.1 rubricato "Abuso del Contratto" recita: "il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto della legge, dei regolamenti vigenti e delle Condizioni generali di Contratto. Qualsiasi uso difforme del Servizio configura inadempimento del Cliente, con risoluzione automatica del Contratto secondo l'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento integrale dei danni conseguenti. Il Cliente ha l'obbligo di non utilizzare i Servizi in modi o per scopi illeciti o per fini di lucro e terrà indenne WIND da ogni conseguenza derivante da illecita fruizione propria o di altri. Il Cliente deve attenersi ai criteri di buona fede e correttezza nell'uso e nella fruizione del Servizio astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla personale fruizione del Servizio. dei servizi e delle promozioni rispettando i limiti, le condizioni e le modalità dell'offerta. quali - a titolo di esempio - avvalersi di artifici per conseguire o far conseguire a terzi. o ad altre numerazioni ricariche, o accrediti di traffico. anche eventualmente sfruttando o aggirando i sistemi di contabilizzazione o di addebito/accredito del traffico e/o dei costi delle opzioni. Il Cliente dovrà, inoltre, astenersi da usi non consentiti del servizio come, a titolo di esempio, chiamate contemporanee o consecutive o ad intervalli regolari verso gli stessi destinatari o verso numerazioni con risponditori automatici, generazione di un numero anomalo di SMS/MMS o chiamate brevi in arco di tempo limitato e ingenerale, laddove si rilevino chiamate/sms non aventi caratteristiche di normali conversazioni/messaggi tra persone (p2p). Resta inteso che è comunque vietato effettuare una distribuzione del traffico telefonico tra le eventuali diverse Carte SIM di titolarità del Cliente finalizzata a conseguire o far conseguire a terzi ricariche o accrediti di traffico, aggirando di fatto i parametri di traffico standard previsti all'articolo 6.1. Nei casi indicati WIND si riserva la facoltà di sospendere il Servizio e di addebitare al Cliente gli importi corrispondenti al traffico non correttamente tariffato, ferma restando la facoltà di adottare ogni altra misura di tutela". L'art. 6.1 "segnalazione dei consumi anomali e sospensione del servizio" dispone che "il Servizio è destinato all'utilizzo personale da parte del Cliente. Si presume personale l'utilizzo del Servizio che rispetta i seguenti parametri: 1. traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 200 minuti e/o 300 SMS/MMS; 2. traffico uscente mensile per S/M non superiore a 2000 minuti e/o 4000 SMS/MMS; 3. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso altri operatori non superiore al 60% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 50% del traffico vs mobile complessivo; 4. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso un singolo operatore mobile diverso da WIND non superiore al 40% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 30% del traffico vs mobile complessivo; 5. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso la propria rete di utenze WIND non sia superiore al 80% del traffico uscente complessivo; 6. traffico giornaliero uscente o entrante finalizzato ad autoricarica non superiore a due ore di conversazione ed a 50 SMS o MMS..... il superamento di almeno uno dei parametri sopra indicati, e/o l'utilizzo di piani tariffari Flat per svolgere attività della tipologia sopra indicata, costituisce presunzione di un utilizzo non conforme del Servizio. In tale ipotesi WIND effettuerà le necessarie verifiche (compreso l'eventuale contatto con il Cliente) riservandosi la facoltà di sospendere il Servizio...". In linea con le suddette previsioni contrattuali le seguenti delibere: numero 193/16/CIR, numero 25/2016 Corecom Emilia Romagna, numero 48/15/CIR, numero 58/15/CIR, numero

732/13/CONS e determina numero 207/R0/2015 Corecom Calabria. In ciascuna di queste decisioni si afferma, chiaro, il principio per cui "corre l'obbligo per il cliente di "non utilizzare o far utilizzare, direttamente o indirettamente, i servizi per scopo di lucro, anche indiretto" (articolo 4.1 Condizioni Generali di Contratto) pena la facoltà del gestore di sospendere o risolvere il contratto "per l'uso improprio illegittimo del servizio" (articolo 6.1 Condizioni Generali di Contratto)". Alla luce delle considerazioni svolte, la sospensione è da considerarsi legittimaLa naturale funzione economico-sociale del contratto, che sottende al rapporto sinallagmatico tra le parti, va individuata nel servizio di comunicazione dietro il *pagamento di un corrispettivo, non nel consumo del solo credito autoricaricato; né può affermarsi che l'assenza di un limite massimo di traffico possa legittimare qualsiasi condotta, in violazione delle generali regole di buona fede nell'esecuzione del contratto (articoli 1337, 1175 e 1375 del Codice civile) e di solidarietà tra le parti, tenute a preservare reciprocamente i propri interessi.*

Nella verifica, dunque, bisognerà far ricorso ad un canone di valutazione che tenga conto dell'uso "normale" e "ragionevole" del servizio telefonico, con riguardo alla sua naturale destinazione, consistente nella comunicazione interpersonale e non nell'autoricarica.

Tanto premesso, la convenuta rileva che in data 28/07/16 la SIM n. XXX veniva sospesa a seguito della riscontrata violazione di quanto previsto dai succitati art. 4.1 e 6.1 dalle Condizioni Generali di Contratto nonché in conformità con quanto stabilito dall'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS all'art. 13 in materia di "esclusione degli indennizzi" e "traffico anomalo".

In data 28/07/2016 veniva inviato all'istante SMS, al n. XXX oggetto della presente istanza, con il seguente contenuto: "Gentile Cliente, la informiamo che è stato riscontrato un utilizzo del servizio difforme dai principi di buona fede e correttezza. Abbiamo sospeso il servizio e provveduto alla decurtazione del credito generato da autoricarica. Per ulteriori info o per una gestione alternativa chiami il Servizio Clienti WIND 155 tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00. In assenza di una sua comunicazione seguirà tra 15 giorni la disattivazione dalla sua SIM" Contestualmente, si procedeva quindi alla sospensione del servizio sulla SIM n. XXX.

Dalle proprie risultanze, la convenuta aveva, difatti, riscontrato che sulla SIM XXX era pervenuto traffico entrante con finalità diverse dalle normali esigenze di comunicazione, finalizzato piuttosto ad autoricarica, in volumi anomali sia rispetto a quanto stabilito dalle condizioni di contratto, sia rispetto a quanto definito come "anomalo" dall'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS: "...nel caso di utenze mobili, s'intende come "anomalo" ... il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms". A titolo esemplificativo, per trasparenza e completezza di informazioni, si riportano di seguito alcuni dei volumi di traffico giornaliero entrante finalizzato ad autoricarica rilevati antecedentemente all'occorrenza sospensione del servizio. Tale sospensione, in sede prima istanza, è stata oggetto della richiesta di adozione in via di urgenza del provvedimento temporaneo ex Art. 5 che, tuttavia veniva rigettata dal Corecom Lombardia.

	data	ore di autoricarica
1.	2016-07-26	1,999
2.	2016-07-24	2,024
3.	2016-07-19	2,068

4.	2016-07-17	1,999
5.	2016-07-16	2,009
6.	2016-07-14	1,999
7.	2016-07-13	2,010
8.	2016-07-12	2,073
9.	2016-07-10	2,037
10.	2016-07-03	2,054
11.	2016-06-18	1,999
12.	2016-06-16	1,999
13.	2016-06-15	1,999
14.	2016-06-12	1,999
15.	2016-06-09	1,999
16.	2016-06-07	1,999
17.	2016-06-04	1,999
18.	2016-06-02	1,999
19.	2016-05-31	2,036
20.	2016-05-27	1,999
21.	2016-05-26	1,999
22.	2016-05-25	1,999
23.	2016-05-24	1,999
24.	2016-05-19	2,014
25.	2016-05-18	1,999
26.	2016-05-17	1,999
27.	2016-05-14	1,999
28.	2016-05-13	1,999
29.	2016-05-09	3,983
30.	2016-05-07	1,999
31.	2016-05-06	2,059
32.	2016-05-03	1,999
33.	2016-05-02	1,999

In ragione della suesposta ricostruzione degli eventi, si ritiene pertanto che alcuna responsabilità possa essere addebitata alla convenuta in merito alla lamentata sospensione.

WIND, difatti, avendo debitamente rilevato l'uso anomalo del servizio rispetto alle condizioni di contratto e, avutane conoscenza, azionato i rimedi contrattualmente previsti in ottemperanza a quanto disposto anche dall'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS all'art. 13.3, chiede pertanto a codesta Autorità di rigettare la richiesta di indennizzo avanzata dall'istante, in conformità con quanto stabilito dal medesimo Allegato A in materia di "Esclusione degli indennizzi" all'art. 13.1: "Nei casi in cui l'utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo". Si evidenzia infine che la scrivente ha riscontrato il reclamo come da comunicazione in atti.

Tutto ciò premesso, l'operatore conclude chiedendo rigettare tutte le domande dall'istante perché infondate.

Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che l'istanza, in generale, soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 Regolamento.

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento per i motivi che seguono. E' stato accertato che, nel caso di specie, l'istante ha sottoscritto un contratto che pone espressamente l'obbligo per il cliente di "non utilizzare i servizi per scopi illeciti o per fini di lucro (...). Difatti, l'art. 4.1 delle condizioni generali di contratto stabilisce che: "... Il Cliente deve attenersi ai criteri di buona fede e correttezza nell'uso e nella fruizione del servizio astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla personale fruizione del servizio, dei servizi e delle promozioni, rispettando i limiti, le condizioni e le modalità dell'offerta ... ", pena la facoltà del gestore di sospendere o risolvere il contratto per l'uso improprio del servizio, come previsto dall'art. 6.1 delle Condizioni Generali di Contratto.

La parte resistente ha prodotto una schermata "dei volumi di traffico" rilevati nel periodo maggio, giugno, luglio 2016, che dimostrano l'utilizzo improprio del servizio, da parte del cliente, il quale ha effettuato, a più riprese volumi superiori a due ore di conversazione giornaliera e, quindi, non conforme al pronunciato dell'art. 13, comma 2, del Regolamento indennizzi che prevede: "...nel caso di utenze mobili, s'intende come "anomalo" ai fini del comma 1 il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms", oltre che in violazione del generale principio di buona fede.

Parte istante, nei propri scritti difensivi, non ha contestato che la propria utenza abbia ricevuto in più occasioni traffico voce entrante finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione, e non ha prodotto differenti dati relativi ai volumi di traffico del trimestre maggio, giugno, luglio 2016.

Dalla documentazione in atti, inoltre, emergono ulteriori circostanze di fatto che, valutate congiuntamente ai "dei volumi di traffico" del periodo maggio, giugno, luglio 2016 prodotti da parte convenuta, confermano l'utilizzo improprio del servizio:

- l'utente è titolare di altre tre utenze attive con l'operatore WIND.
- l'utente corrisponde un canone settimanale di 9 euro canone (a cui corrisponde un canone annuale di 458 euro - 9 euro x 52 settimane) ed ha accumulato traffico per euro 1800 circa;
- osservando la tabella ai volumi di traffico relativa ai mesi di maggio, giugno, luglio 2016 si rileva che nei 90 giorni "osservati" si sono verificati 11 giorni in cui sono state superate le 2 "ore di autoricarica" e 22 giorni in cui non è stato superato suddetto valore ma in cui è comunque maturato sempre il medesimo valore pari a 1,999 "ore di autoricarica".
- esaminando l'allegato 1 alla memoria ex art 16, comma 2, del Regolamento prot. 9097 del 6 aprile 2017, ritualmente depositata da parte istante, in cui è riportato il dettaglio di traffico effettuato dell'utenza di cui è causa dal 24 al 28 luglio 2016 emerge che: sono state ricevute in entrata 8 telefonate (nella modalità "chiamata con pieno WIND") mentre come traffico in uscita presenti SMS ma nessuna chiamata voce risulta essere stata effettuata.

Alla luce delle risultanze istruttorie della presente procedura, emerge che parte istante non ha utilizzato il servizio in modo "normale" e "ragionevole", bensì in modo non conforme alla sua naturale destinazione, consistente nella comunicazione interpersonale e non nell'autoricarica. Da tali circostanze discende, pertanto, l'oggettiva corrispondenza del traffico finalizzato ad autoricarica all'uso "anomalo" – o non conforme alle condizioni contrattuali – dei servizi così come definito dall'Autorità. Tale anomalia, oltre a rendere legittima la sospensione in base alle previsioni contrattuali e regolamentari, esclude in ogni

caso il diritto dell'utente agli indennizzi previsti dal Regolamento di cui alla Delibera 73/11/CONS.

Va altresì ricordato che l'istanza ex articolo 5, De 173/07/CONS, alleg. A (GU5) presentata nell'ambito della procedura conciliativa è stata rigettata; la società WIND nelle proprie controdeduzioni (prot. 2016\23553 del 30.09) ha comunicato che: "la sospensione e successiva cessazione della sim XXX è avvenuta a valle dell'accertata violazione degli artt. 4.1 e 6.1 delle Condizioni Generali di Contratto nonché della Delibera 73/11/Cons; in particolare, è stato riscontrato un utilizzo del servizio difforme dai principi di buona fede e correttezza per finalità diverse dalle normali esigenze di comunicazione che rende pienamente legittime le operazioni poste in essere. Stante quanto sopra, la Scrivente Società comunica che non può essere accolta la domanda di riattivazione della sim de qua, disattivata in data 31/08/2016. Per completezza si rappresenta altresì che in data 28/07/2016 l'Istante è stato puntualmente informato dell'esito degli accertamenti nonché dell'imminente sospensione del servizio per sospetta frode; in data 10/08/2016 è stato inoltre informato che in caso di mancata adesione alla proposta di cambio piano tariffario e/o in assenza di richiesta di portabilità e/o di recesso dal contratto, la sim sarebbe stata definitivamente cessata entro 20 giorni."; nell'ambito della procedura di definizione l'istanza di riattivazione ex art 5 De 173/07/CONS, alleg. A (GU5) non è stata riproposta.

Le argomentazioni rappresentate da parte istante non meritano di essere accolte.

In primo luogo, riguardo all'asserita illegittimità delle modifiche condizioni contrattuali adottate unita lateralmente dal gestore risulta incongruente il riferimento al principio "*tempus regit actum*" in quanto, tale principio, si applica in ambito processuale (civile e penale) e prevede che l'atto processuale sia soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio.

In secondo luogo anche le eccezioni fondate sull'art. 70, comma 4, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 59 non sono condivisibili: l'asserito mancato rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla norma citata che, secondo la parte istante, renderebbero illegittima la condotta dell'operatore, seppur gravano senza dubbio su quest'ultimo, non può essere invocato per legittimare fenomeni fraudolenti e giustificare condotte che violino le generali regole di correttezza e buona fede previsti dal Codice civile (artt. 1375, 1175, 1176 e 1337).

Per completezza della motivazione rimane da sottolineare che non è altresì da condividere neppure l'invocato richiamo dell'art. 13, comma 3, allegato A alla del. 73/11/CONS per il quale "L'operatore che ometta nel tempo di rilevare l'uso anomalo di cui ai commi 1e 2 o che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi, tra l'altro, alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei reclami". La norma prevede che l'operatore debba attivare i rimedi che ha a disposizione nell'immediatezza dell'anomalia riscontrata, circostanza che si è verificata nel caso in esame. Non merita accoglimento la ricostruzione di parte istante secondo cui: poiché il "traffico anomalo" si protratto per un lungo lasso di tempo con la propria inerzia l'operatore ha "tollerato", e quindi legittimato, il superamento dei parametri quantitativi riferiti all'uso anomalo dell'utenza. Quindi non avrebbe più la possibilità di attivare i rimedi previsti dalla regolazione vigente in quanto sarebbe maturata una posizione giuridicamente tutelabile (una sorta di "diritto quesito all'abuso") dalla quale discenderebbe il diritto ad ottenere il rimborso traffico "illecitamente" maturato oltre agli indennizzi per la sospensione e l'eventuale perdita della numerazione.

In ragione di tutto quanto appena espresso, non ravvisando, nella condotta dell'operatore, alcuna responsabilità da inadempimento contrattuale per i fatti qui contestati, si conclude per il rigetto integrale delle domande formulate dal sig. XXX con l'istanza di definizione in oggetto.

Spese di procedura

Considerato il rigetto delle domande della parte istante, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di procedura.

VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com per delega dell'A.G.Com;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. XXX nei confronti della società WIND per le motivazioni di cui in premessa;
- la compensazione tra le parti le spese di procedura.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre

La Presidente del Co.Re.Com.
dott.ssa Federica Zanella

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre